

STATUTO

LYSITHEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE VIRGILIO 20

Numero REA: TA - 157452

Codice fiscale: 02601300730

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 6659 di Repertorio	
	al numero 5029 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART.1 - E' costituita, ai sensi della Legge n.381/91 la so-	
	cietà cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"LYSITHEA - Società Cooperativa Sociale" . Alla medesima, sino	
	a che il numero dei soci cooperatori resterà inferiore a ven-	
	ti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale non sarà superio-	
	re ad un milione di Euro, si applicano, in quanto compatibi-	
	li, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	ART.2 La società ha sede nel Comune di Taranto. Essa potrà i-	
	stituire, con delibera dell'assemblea straordinaria, sedi se-	
	condarie in Italia e all'estero. Il domicilio dei soci, per i	
	loro rapporti con la società è quello risultante dal libro	
	dei soci.	
	ART.3 - La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'assemblea straordinaria. La durata della società potrà	
	anche essere prorogata a tempo indeterminato, salvo il dirit-	
	to di recesso di ciascun socio in ogni momento, da esercitar-	
	si con preavviso da comunicare alla società almeno sei mesi	
	prima ed a mezzo di raccomandata A.R..	
	TITOLO II - OGGETTO SOCIALE	
	Art.4 - La società cooperativa sociale, che non persegue fi-	

	nalità di lucro ed è retta dai principi della mutualità pre-	
	valente, nell'intento di perseguire l'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini in genere nonché delle persone svantaggiate,	
	siano essi minori a rischio, invalidi fisici, psichici, sen-	
	soriali e ammessi alle misure alternative nonché categorie	
	deboli in genere in attuazione dell'art. 1 comma 1 lettera a)	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, precisamente:	
	- gestione di servizi e strutture socio assistenziali, so-	
	cio-educative, socio - sanitarie, ai sensi del Regolamento	
	Regionale della Puglia n. 4/2007 e 11/2015, attuativi della	
	L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del Sistema Inte-	
	grato dei Servizi Sociali per la dignità ed il benessere del-	
	le donne e degli uomini di Puglia" e smi; - gestione di	
	strutture per minori, anche stranieri non accompagnati, e per	
	adulti in difficoltà, anche stranieri; - gestione di ludote-	
	che; - gestione di asili nido; - gestione di scuole materne;	
	- gestione di comunità di pronta accoglienza, comunità fami-	
	liari, comunità educative, comunità alloggio e gruppi appar-	
	tamento; - gestione di centri diurni, centri di aggregazione	
	sociale, centri educativi e occupazionali; - attività di me-	
	diazione familiare; - attività di mediazione culturale; - ge-	
	stione di centri aperti polivalenti per ogni fascia di età e	
	tipologia di utenza; - servizi e corsi a sostegno della geni-	
	torialità; - gestione di spazi e attività a sostegno delle	

	famiglie rivolte a minori nel tempo libero; - attività di e-	
	ducativa di strada; - attività di assistenza domiciliare edu-	
	cativa; - Attività di prevenzione in genere per giovani a ri-	
	schio emarginazione; - gestione di comunità familiari o ca-	
	se-famiglia, educative; - organizzazione e gestione attività	
	di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza; -	
	gestione di centri antiviolenza; - gestione di sportelli per	
	l'integrazione sociale, assistenziale, sanitaria e culturale	
	degli immigrati; - Servizi di comunicazione e/o sensibilizza-	
	zione in materia sociale; - promozione della solidarietà e	
	della cooperazione, a livello nazionale ed internazionale,	
	con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai	
	servizi alla persona ed alla educazione alla pace tra i popo-	
	li; - realizzazione dei principi costituzionali e di solida-	
	rietà sociale; - gestione delle attività della P.U.A. - Porta	
	Unica di Accesso e di segretariato sociale; - attività di	
	supporto al servizio sociale professionale; - attività di	
	promozione di turismo sociale in forma diretta, associata e	
	consortile; - attività di telesoccorso e teleassistenza e te-	
	lefonica sociale; - attività di formazione professionale; -	
	formazione civica, sociale, culturale e professionale dei	
	giovani mediante attività svolte anche in Enti ed Amministra-	
	zioni operanti all'Esterro; - Promozione e sviluppo di inizia-	
	tive scolastiche volte ad un uso corretto del patrimonio e	
	delle risorse naturali; - organizzazione e gestione di pro-	

	getti per la promozione della salute dei cittadini, di corsi	
	di formazione per operatori socio-sanitari, socio-assisten-	
	ziali e cittadini in genere nel campo della promozione della	
	salute e della prevenzione anche in collaborazione di enti	
	pubblici, nazionali ed internazionali; - servizi di custodi	
	sociali; - assistenza domiciliare integrata, socio-sanitaria	
	e socio-assistenziale, ad anziani ed a persone disabili, a	
	rischio di emarginazione, sia a domicilio che presso le	
	strutture sanitarie; - assistenza sanitaria ed infermieristi-	
	ca in genere presso ospedali, case di riposo e luoghi di sog-	
	giorno, svolta da dipendenti idoneamente abilitati in funzio-	
	ne delle specifiche mansioni svolte; - Orga nizzazione di	
	tutte le attività riabilitative necessarie come supporto ed	
	integrazione di attività di persone svantaggiate anche in	
	collaborazione con enti pubblici e privati; - Gestione di co-	
	munità socio-riabilitative, gestione di residenze socio - sa-	
	nitarie assistenziali per diversamente abili; - residenze so-	
	cio - assistenziali per diversamente abili; - gestione del	
	servizio per l'integrazione scolastica e extrascolastica dei	
	diversamente abili; - servizio di assistenza degli alunni su-	
	gli scuolabus; - servizio di promozione, realizzazione e ge-	
	stione di azioni positive in tema di pari opportunità in ap-	
	plicazione delle leggi regionali, nazionali e comunitarie; -	
	gestione dei Piani Sociali di Zona introdotti dalla L.	
	328/2000; - promozione di interventi a favore dello sviluppo	

	locale. Tutto quanto precede potrà dalla società essere rea-	
	lizzato in proprio, in esecuzione di contratti di appalto o	
	sub-appalto, per affidamento diretto, in seguito a licitazio-	
	ne privata, cottimo fiduciario, a commesse, a trattative pri-	
	vate, in seguito a convenzioni, appalti concorso o comunque	
	affidati da privati, Enti Pubblici e terzi in genere. La so-	
	cietà potrà stipulare inoltre le convenzioni di cui all'art.	
	5 della legge 381/91, nonché ottenere in affidamento diretto	
	da Enti Pubblici e Privati lavori e servizi di cui all'ogget-	
	to sociale. La società potrà compiere inoltre tutte le opera-	
	zioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le prov-	
	videnze ed agevolazioni di legge. La società, inoltre, potrà	
	assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualunque for-	
	ma, sia direttamente che indirettamente, in altre società o	
	imprese aventi scopi affini, analoghi o connessi al proprio;	
	dare adesione e partecipazione ad associazioni nazionali di	
	categoria ed alle relative associazioni provinciali, nonché	
	ad altri enti ed organismi economici, consortili e sindacali	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credi-	
	to; potrà assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, per il	
	finanziamento degli impianti e della gestione, potrà stipula-	
	re contratti di sovvenzione ed anticipazioni, contratti di	
	conto corrente con facoltà di fido, potrà emettere, scontare	

	e girare cambiali; potrà richiedere contributi e finanziamen-	
	ti sia da parte dello Stato che da parte di Enti Regionali,	
	Provinciali e Comunali nonché da parte dell'Unione Europea;	
	potrà operare anche all'Estero.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART.5 - La compagine sociale è composta da un minimo di nove	
	soci, persone fisiche o giuridiche. Qualora il numero dei so-	
	ci scenda sotto il predetto minimo, la cooperativa può conti-	
	nuare ad esistere se composta esclusivamente da persone fisi-	
	che in numero non inferiore a tre: in tal caso, per la so-	
	cietà è obbligatorio adottare le norme della società a re-	
	sponsabilità limitata. Se il numero minimo dei soci diviene	
	inferiore a quelli sopra indicati, entro un anno dev'essere	
	integrato, altrimenti la società si scioglie e dev'essere po-	
	sta in liquidazione. Possono essere soci tutti coloro che, in	
	relazione alle finalità perseguite dalla società cooperativa,	
	svolgono attività, posseggono requisiti ed offrano risorse	
	che possano, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministra-	
	tivo, rivelarsi utili alla stessa. La cooperativa sociale	
	prevede le seguenti categorie di soci:	
	a) soci lavoratori ordinari, che apportano la loro attività	
	retribuita; b) soci volontari, ammissibili in numero non su-	
	periore alla metà del numero complessivo dei soci; che non	
	hanno diritto a compenso per l'attività lavorativa eventual-	
	mente svolta; c) soci collaboratori, sono i prestatori d'ope-	

	ra professionisti per la cui attività sono previsti	
	corrispettivi.	
	ART.6 - L'ammissione di nuovi soci non determina modifica del-	
	l'atto costitutivo; l'ammissione è deliberata dall'Organo Am-	
	ministrativo, e viene all'aspirante socio comunicata, a cura	
	degli amministratori, ed annotata nel libro soci. In caso di	
	rigetto della domanda, il Consiglio deve motivarne le ragioni	
	e comunicare la relativa delibera all'interessato entro 60	
	(sessanta) giorni; quest'ultimo può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'i-	
	stanza di ammissione si pronunci l'assemblea, in base a quan-	
	to disposto dall'articolo 2528 Codice Civile. Chi desidera	
	diventare socio deve presentare domanda all'Organo Ammini-	
	strativo, dichiarando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza e codice fiscale e, in caso di socio persona giuridica,	
	tutti i dati dell'ente, luogo e data di costituzione; b)	
	l'attività svolta; c) l'ammontare della quota sociale che si	
	propone di sottoscrivere; d) di conoscere ed accettare lo	
	statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni.	
	ART.7 - Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta con le modalità di cui all'art. 16	
	(sedici), il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta de-	
	gli amministratori. L'ammissione alla società diventerà ope-	

	rante e sarà annotata nel libro soci solo previo adempimento,	
	da parte dell'interessato, dei versamenti di cui sopra, salvo	
	sia previsto il versamento a rate. Trascorso un mese dalla	
	data di comunicazione di ammissione senza che siano stati ef-	
	fettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamen-	
	te ogni efficacia.	
	TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - CESSIONI QUOTE	
	ART.8 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	ART.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio: a) che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio me-	
	diate lettera raccomandata indirizzata all'Organo Ammini-	
	strativo; quest'ultimo verificherà se ricorrono i motivi che,	
	a norma della legge e del presente statuto, legittimino il	
	recesso e provvederà, in conseguenza, nell'interesse della	
	società ed in base a quanto previsto dall'articolo 2533 C.C..	
	ART.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo am-	
	ministrativo può deliberare l'esclusione del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure abbia perso i requisiti per l'am-	
	missione; b) che si renda gravemente inadempiente alle dispo-	
	sizioni contenute nel presente statuto o alle deliberazioni	

	legalmente prese dagli organi sociali competenti ovvero ai	
	regolamenti interni della cooperativa; c) che eserciti per	
	conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella	
	della cooperativa o partecipi ad altra cooperativa concorren-	
	te; d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntual-	
	mente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso società	
	cooperativa sociale. Nei casi indicati alle lettere b) e d)	
	il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere	
	luogo solo qualora, trascorso un mese dal detto invito, il	
	socio si sia mantenuto inadempiente. L'esclusione del socio	
	diviene operante dal momento dell'annotazione nel libro soci	
	e deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera	
	raccomandata, a cura dell'Organo Amministrativo. Contro la	
	delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.11 - Nel caso di decesso di un socio, la società coopera-	
	tiva sociale può continuare con gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissio-	
	ne. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno in-	
	dicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li	
	rappresenterà di fronte alla società cooperativa sociale.	
	ART.12 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	

	del socio defunto (quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente), avranno diritto alla liquidazione della quota di	
	capitale effettivamente versato quale risultante dal bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale. Tale liquidazione, da effettuarsi in base	
	alle regole dell'articolo 2535 Codice Civile, potrà avvenire	
	in via graduale e dilazionata, purchè in un arco temporale	
	non superiore a due anni dal giorno dello scioglimento del	
	rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta	
	con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di	
	un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di	
	tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi	
	o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	ART.13 - Le quote sociali dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute con effetto verso la società, senza l'autoriz-	
	zazione dell'Organo Amministrativo; le quote eventualmente	
	destinate ai soci finanziatori sono liberamente trasferibili.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2530 Codice	
	Civile.	
	ART. 14 - Il socio che cessa di far parte della società coope-	
	rativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimen-	
	ti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la	
	esclusione o la cessione della quota si è verificato. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	

	la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.15 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	25 (venticinque) Euro nè superiore a 500 (cinquecento) Euro	
	nonchè da eventuali strumenti finanziari attributivi della	
	qualità di socio finanziatore e disciplinati dall'articolo	
	2526 C.C.; nessun socio può avere una quota superiore a	
	100.000 (centomila) Euro, salvo nel caso di conferimenti di	
	beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545 quinquies e sexies, nel caso di soci diversi dalle perso-	
	ne fisiche; b) dalla riserva legale, alla quale dev'essere	
	obbligatoriamente destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali; c) da eventuali riserve straordi-	
	narie; d) da eventuali contributi, erogazioni o liberalità	
	effettuati a favore della società per un miglior raggiungi-	
	mento degli scopi sociali. La società può deliberare aumenti	
	di capitale sociale con modifica dell'atto costitutivo nelle	
	forme previste dagli articoli 2438 e seguenti Codice Civile,	
	anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione au-	
	torizzata dall'assemblea su proposta motivata degli	
	amministratori.	

	ART.16 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusva-	
	lore potranno essere versati a rate e, precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizio-	
	ne; b) la restante parte nei termini da stabilirsi dall'Orga-	
	no Amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.17 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale,	
	l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Gli avanzi	
	netti di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno	
	destinati: a) al fondo di riserva legale nella misura non in-	
	feriore al 30% (trenta per cento); b) ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le	
	modalità previste dall'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59, nella misura non inferiore al 3% (tre per cento);	
	c) sempre che ricorra la condizione di cui all'articolo 2545	
	quinqies Codice Civile, a retribuire le quote dei soci coo-	
	operatori effettivamente versate in misura non superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato; d) alla distribuzione ad eventuali soci finanziatori	
	di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori	
	aumentato percentualmente sino ad un massimo di due punti; ai	
	soci finanziatori verrà comunque distribuito un dividendo non	

	inferiore a quanto annualmente stabilito dall'assemblea dei	
	soci; nel caso di strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori, questi ultimi avranno diritto ad	
	ottenere una remunerazione non superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi al precedente pun-	
	to a). L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in	
	deroga alle disposizioni del precedente comma, di destinare i	
	residui attivi ad eventuale riserva straordinaria e/o ai fini	
	mutualistici, detratte le quote di cui alle lettere a) e b).	
	Le riserve non sono ripartibili tra i soci nè durante l'esi-	
	stenza della società nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART.18 - L'assemblea che approva il bilancio delibera inoltre	
	la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla	
	quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Si appli-	
	cano le disposizioni di cui all'articolo 2545 sexies Codice	
	Civile.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	a) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.19 - L'assemblea dei soci viene convocata dall'organo am-	
	ministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè nel	
	territorio italiano ovvero nel territorio di altro Stato mem-	
	bro dell'Unione Europea. La data, il luogo, l'ora e l'ordine	
	del giorno relativi devono essere comunicati ai soci al loro	
	domicilio con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o	
	e-mail almeno otto giorni prima dell'adunanza. In mancanza	

	delle predette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita e le delibere si intendono regolarmente adottate	
	quando sono presenti tutti i soci (in proprio o per delega) e	
	sono presenti o previamente informati tutti gli amministratori	
	ed i componenti degli organi di controllo, se nominati, e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea	
	per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni, in caso di società te-	
	nute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'	
	oggetto della società. L'assemblea sarà presieduta dall'Am-	
	ministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ovvero, in difetto, da chi sarà designato dai pre-	
	senti. Il Presidente sarà assistito da un segretario designa-	
	to dall'assemblea nonchè tra i non soci.	
	Art.20 - L'assemblea, in caso di decisioni concernenti modi-	
	fiche statutarie ovvero compimento di operazioni che compor-	
	tino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una ri-	
	levante modifica dei diritti dei soci, delibera con voto fa-	
	vorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti ai soci. Per tutte le altre decisioni, ivi	
	compresa l'esclusione del socio, l'assemblea è validamente	
	costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi	

	diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci	
	presenti o rappresentati, non computandosi il voto del socio	
	della cui esclusione si tratta. Le deliberazioni dell'assem-	
	blea sono prese con le modalità di votazione volta per volta	
	determinate dal Presidente dell'assemblea. Fatta eccezione	
	per le delibere di cui al primo comma del presente articolo,	
	per tutte le altre i soci potranno esprimere le proprie deci-	
	sioni anche al di fuori del metodo collegiale, con un consen-	
	so espresso per iscritto. La trasmissione della consultazione	
	e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunica-	
	zione, ivi compresi il tele-fax e la posta elettronica, via	
	fax o via e-mail; in tal caso l'avviso di convocazione deve	
	contenere per esteso la deliberazione proposta; se sono poste	
	in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'ordine	
	del giorno, i voti espressi per corrispondenza non si compu-	
	tano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art.21 - Le decisioni dell'assemblea, prese in conformità del	
	la Legge e delle presenti norme di funzionamento, vincolano	
	tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le e-	
	ventuali impugnazioni delle decisioni devono essere pre-sen-	
	tate ai sensi e nei termini di Legge.	
	ART.22 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota	
	sottoscritta. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque	

	sia l'ammontare della quota sottoscritta. I voti dei soci fi-	
	nanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	ART. 23 - Ciascun socio ha facoltà di farsi rappresentare in	
	assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare al massimo altri tre soci; i documen-	
	ti relativi alle deleghe vanno conservati nel libro delle de-	
	libere assembleari.	
	b) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.24 - L'amministrazione della società cooperativa è affi-	
	data, secondo quanto previsto per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea, ad un ammini-	
	stratore unico scelto tra i soci ovvero ad un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da tre membri a cinque membri, la	
	cui maggioranza dev'essere scelta tra i soci cooperatori ov-	
	vero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche. L'organo amministrativo dura in carica per un	
	triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	ART.25 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e, se del caso, un vice Presidente, a	
	meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della	
	nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione	
	può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri	
	poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le at-	
	tribuzioni, la retribuzione e le eventuali cauzioni. Le cari-	

	che di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Ammi-	
	nistratore Delegato non sono tra loro incompatibili. Sono as-	
	solutamente indelegabili, oltre alle materie previste dal-	
	l'articolo 2381 Codice Civile, i poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che inci-	
	dono sui rapporti mutualistici con i soci. Se per dimissioni	
	o altre cause viene a mancare la maggioranza degli ammini-	
	stratori, si intende cessato l'intero Consiglio e dev'essere	
	convocata l'assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio si	
	raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri o dai	
	Sindaci effettivi se nominati. La convocazione del Consiglio	
	è fatta dal Presidente o, in sua vece, dall'Amministratore	
	Delegato con lettera raccomandata o via fax o con posta elet-	
	tronica da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'a-	
	dunanza a ciascuno degli amministratori (ed ai sindaci effe-	
	tivi se nominati) ed, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora	
	della riunione nonchè l'elenco dettagliato degli argomenti	
	all'ordine del giorno. E' ammessa, inoltre, la possibilità	
	che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano	
	per teleconferenza o videoconferenza, purchè tutti i parteci-	
	panti possano essere identificati, a ciascuno sia consentito	
	seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla	

	trattazione degli argomenti in oggetto; in presenza di questi	
	requisiti, la delibera si considera legalmente adottata nel	
	luogo in cui si trova il Presidente, unitamente al Segretario	
	della riunione, al fine di procedere ad immediata stesura e	
	sottoscrizione del verbale consiliare sul relativo libro. Sa-	
	ranno tuttavia valide, anche se non convocate con le forma-	
	lità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti	
	i Sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni del Consi-	
	glio sono valide se prese con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dei presenti.	
	ART.26 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società. Esso può deliberare, per-	
	tanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono	
	di esclusiva competenza dell'assemblea. L'organo amministra-	
	tivo può inoltre nominare direttori, institori e procuratori	
	per determinati atti o categorie di atti.	
	ART.27 - La firma sociale e la rappresentanza della società,	
	di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico (o	
	all'Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della	
	delega).	

	c) - VIGILANZA LEGALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art.28 - La cooperativa è controllata - ricorrendone i pre-	
	supposti - da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci	
	effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di	
	Legge, i quali dovranno rispondere ai requisiti previsti dal-	
	l'articolo 2397 Codice Civile. I Sindaci durano in carica tre	
	anni e sono rieleggibili; gli stessi scadono alla data della	
	delibera dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. La cessazione ha effetto dal	
	momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea,	
	nel nominare i sindaci, fissa i loro poteri a norma dell'art.	
	2403 C.C. e designa il Presidente del Collegio Sindacale,	
	fissandone i compensi con l'osservanza delle tariffe profes-	
	sionali che risultano applicabili. Il Collegio Sindacale ope-	
	rerà a norma degli articoli dal 2397 al 2409 C.C. L'assemblea	
	- ricorrendone i presupposti - può nominare un revisore con-	
	tabile unico ovvero una società di revisione iscritta nel re-	
	gistro tenuto dal Ministero della Giustizia che opereranno a	
	norma degli articoli dal 2409 bis al 2409 septies C.C.	
	d) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.29 - Le controversie - aventi ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale - che eventualmente sorgano	
	tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero siano pro-	
	mosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o	
	sindaci, in dipendenza dei rapporti sociali, sarà deferita ad	

	un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati a pena	
	di nullità da soggetto estraneo alla società e, ove questi	
	non provveda ovvero ove vi sia disaccordo sulla designazio-	
	ne, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società (ar-	
	ticolo 34 Decreto Legislativo n.5/2003). Il Collegio Arbitra-	
	le deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla co-	
	stituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti,	
	quale arbitrato rituale. La presente clausola potrà essere	
	modificata solo con delibera approvata dai soci con la mag-	
	gioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale; in	
	tal caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro i suc-	
	cessivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO - SCIoglimento	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.30 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà cooperativa sociale deve essere disciplinato da un re-	
	golamento interno da compilarsi a cura dell'Organo Ammini-	
	strativo e da approvarsi dalla assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.	
	ART.31 - In qualunque caso di scioglimento della società coo-	
	perativa sociale, l'assemblea straordinaria nominerà uno o	
	più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio	
	di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato	

22 di 23

23 di 23